

Decreto ministeriale. La mancata comunicazione da parte degli enti determinerà il blocco dei finanziamenti

Monitoraggio a tappeto per le opere pubbliche

Alberto Barbiero

■ Le **amministrazioni pubbliche** e le società partecipate devono rilevare e trasmettere al sistema di monitoraggio nazionale presso il **Cipe** un'ampia serie di informazioni inerenti la realizzazione di lavori finanziati da risorse pubbliche.

Il decreto del ministro dell'Economia 26 febbraio 2013 ridefinisce i flussi informativi e i relativi adempimenti collegati al Cup, finalizzati a tracciare le varie fasi di sviluppo delle opere pubbliche.

La rilevazione è effettuata con le nuove modalità in attuazione del Dlgs 229/2011 (che ha riorganizzato il sistema di monitoraggio che fa leva sul codice unico di progetto) e si riferisce alle opere pubbliche in corso di progettazione o di realizzazione alla data del 21 febbraio 2012.

Il decreto individua il dettaglio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali concernenti la realizzazione di lavori pubblici destinatari di finanziamenti e di agevolazioni a carico del bilancio dello Stato. Questo profilo applicativo potrebbe determinare la possibilità di ricomprendere nel novero delle opere anche quelle di urbanizzazione (principalmente secondaria) realizzate a scomputo dai soggetti attuatori di piani urbanistici.

Il dato principale per la rilevazione è sempre il Cup, ma nella comunicazione devono essere precisate anche le informazioni descrittive delle intese istituzionali o degli strumenti attuativi nell'ambito dei quali sono realizzate le opere. Le amministrazioni

devono precisare anche se il progetto genera entrate, nonché un'ampia serie di elementi descrittivi dei finanziamenti pubblici e la segnalazione di eventuali cofinanziatori privati. Un aspetto molto interessante della schedatura è individuabile nella dettagliata descrizione del monitoraggio dei pagamenti. Le amministrazioni, inoltre, sono tenute a fornire elementi di riscontro relativi a indicatori di realizzazione fisica del progetto e occupazionali.

Il Dm delinea il suo ambito applicativo non solo con riguardo alle amministrazioni pubbliche (peraltro secondo l'ampio quadro di riferimento della legge di contabilità pubblica), ma anche alle società da esse partecipate a qualsiasi livello. La rilevazione dei dati deve essere effettuata quattro volte all'anno, ma per il 2013 vale una deroga che consente di concretizzare la prima operazione entro il 30 giugno. La periodicità dei riscontri può essere comunque aumentata per consentire l'ottimizzazione con altre linee di rilevazione di informazioni settoriali.

Gli enti di minori dimensioni potranno fruire dell'ausilio della ragioneria generale dello Stato, qualora non riuscissero nella fase iniziale a raccogliere i dati con i propri sistemi. La comunicazione dei dati relativi al monitoraggio dello stato di realizzazione delle opere pubbliche costituisce presupposto fondamentale per l'erogazione del finanziamento: qualora non sia effettuata, la diretta conseguenza è il blocco dello stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

